Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 5 dicembre 1925** — **Numero 283**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società ligure-pugliese per l'esercizio di imprese elettriche, in Roma: Elenco delle obbligazioni estratte il 20 novembre 1925 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società sicula imprese elettriche, in Palermo: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento estratte il 28 novembre 1925 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in Genova:
Elenco delle obbligazioni di 2ª serie e 2ª serie A estratte nella 16ª estrazione del 30 novembre 1925.
Elenco delle obbligazioni di 2ª serie e 2ª serie A estratte nelle prime 15 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

Società « Manifattura Rotondi », in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1925.

Municipio di Genova: Elenco delle obbligazioni del prestito emesso a favore della Società anonima « Aedes », sorteggiate il 28 novembre 1925.

Città di San Pier d'Arena: Elenco delle obbligazioni 5 per cento del prestito civico 1919 sorteggiate nella 2ª estrazione del 28 novembre 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2361.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2104.

Modificazioni alle « Norme per l'amministrazione e il funzionamento dei Consorzi per i depositi cavalli stalloni » approvate con R. decreto 4 maggio 1924, n. 966.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;
Visto il R. decreto 4 maggio 1924, n. 966, che approva le norme per l'amministrazione e il funzionamento dei Consorzi per i depositi cavalli stalloni;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La durata in carica dei membri del Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 4 delle « Norme per l'amministrazione e il funzionamento dei Consorzi per i depositi cavalli stalloni », approvate col R. decreto 4 maggio 1924, n. 966, è ridotta a tre anni.

La norma suddetta andrà in vigore l'anno 1926.

Col 31 dicembre 1925 s'intenderanno scaduti tutti i consiglieri in carica, qualunque sia stata la loro decorrenza di nomina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 36. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2362.

REGIO DECRETO 27 novembre 1925, n. 2105.

Norme per la gestione dei beni assegnati all'Istituto internazionale d'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 28 gennaio 1906, n. 28, che istituiva la Commissione Reale per assumere la rappresentanza legale dell'Istituto internazionale di agricoltura;
Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1923, n. 55, che approva il contratto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Roma il 2 maggio 1922, portante permuta di immobili fra il comune di Roma ed il demanio dello Stato;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1070, col quale si stabilisce che i beni demaniali dello Stato assegnati o comunque intestati alla Commissione Reale su menzionata siano concessi in uso all'Istituto internazionale di agricoltura;
Ritenuto che la Commissione Reale predetta ha assolto i compiti affidatile;
Ritenuta la necessità di provvedere con nuovi criteri alla gestione dei beni assegnati all'Istituto internazionale anzidetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1070, è abrogato.

Art. 2.

I beni demaniali dello Stato, comunque assegnati all'Istituto internazionale di agricoltura, saranno retrocessi allo Stato, ove l'Istituto predetto venisse a cessare o fosse trasferito altrove.

Art. 3.

Per l'amministrazione dei beni di cui al precedente art. 2 è istituita una Commissione composta:

1° del delegato dell'Italia nel Comitato permanente dell'Istituto internazionale di agricoltura, che sarà il presidente della Commissione;

2° da uno dei delegati delle Colonie italiane del predetto Comitato, designato dal Ministro per gli affari esteri;

3° dal capo dell'Ufficio trattati e Società delle Nazioni del Ministero degli affari esteri;

4° dal capo dei servizi amministrativi del Ministero predetto;

5° da un rappresentante del Ministero delle finanze.

A far parte della Commissione sarà altresì chiamato, con voto consultivo, il segretario generale dell'Istituto internazionale di agricoltura, quando sia di nazionalità italiana.

Fungerà da segretario della Commissione un funzionario del Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

L'opera del presidente, dei componenti e del segretario della Commissione non dà luogo ad alcuna retribuzione o indennità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 37. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2363.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1925, n. 2106.

Sostituzione del rappresentante del Ministero della giustizia nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 706, con il quale fu provveduto alla costituzione della Commissione per la risoluzione della controversie dei funzionari dello Stato, istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Ritenuta la necessità di sostituire il comm. Emilio Ferraro quale rappresentante del Ministero della giustizia per la trattazione dei ricorsi del personale della magistratura e del Ministero, non facendo egli più parte di quell'Amministrazione centrale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del comm. Emilio Ferraro, quale rappresentante del Ministero della giustizia nella Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la trattazione dei ricorsi del personale della magistratura e dell'Amministrazione centrale della giustizia è nominato il comm. Macedonio Vincenzo, consigliere di Corte di appello e, in caso di assenza o impedimento di lui, il comm. Iannitti Eugenio, consigliere di Corte di appello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 38. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2364.

REGIO DECRETO 2 novembre 1925, n. 2099.

Autorizzazione al comune di Ronchi di Monfalcone a cambiare la propria denominazione in « Ronchi dei Legionari ».

N. 2099. R. decreto 2 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il comune di Ronchi di Monfalcone, viene autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Ronchi dei Legionari ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2365.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2058.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo scientifico T. Taramelli, in Pavia.

N. 2058. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo scientifico T. Taramelli, in Pavia, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2366.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2059.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio di Varese.

N. 2059. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio di Varese, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2367.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2061.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio T. Varrone, in Rieti.

N. 2061. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio T. Varrone, in Rieti, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1925.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 7 al 13 dicembre 1925, è stata fissata in L. 479 rappresentanti 100 dazio nominale e 379 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5% Polizza combattenti	15103	Palazzo Antonio di Pietro, dom. a Villa Castelli (Lecce) . . L.	20 —
3.50 %	406483	Raviola Guido di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino . . . . »	42 —
»	226976	Castaldo Andrea e Grazia fu Francesco, minori sotto la tutela di Francesco D'Ambrosio, dom. a Napoli . . . . . . »	10.50
»	327909	Castaldo Grazia fu Francesco, minore, sotto la tutela di Castaldo Domenico, dom. a Napoli . . . . »	7 —
Consolidato 5 %	322968 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: De Gubernatis-Ventimiglia Onorina fu Carlo, vedova di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Carlo-Vincenzo, dom. a Torino . . . . »	4,880 —
		Per la proprietà: Ferrero di Palazzo e d'Ormea Alfonsina fu Carlo-Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre De Gubernatis-Ventimiglia Onorina fu Carlo, ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Carlo-Vincenzo, dom. a Torino.	
»	342564 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ferrero-Ventimiglia Onorina fu Carlo, vedova di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Vincenzo o Carlo-Vincenzo, dom. a Torino . . . . »	5,125 —
		Per la proprietà: Ferrero di Palazzo e d'Ormea Alfonsina fu Vincenzo o Carlo-Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Ferrero-Ventimiglia Onorina fu Carlo, vedova di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Vincenzo o Carlo-Vincenzo, dom. a Torino.	
3.50 %	440072	Gandini Felicita di Vincenzo, moglie di Gandini Felice di Pietro, dom. a Vizzolo (Milano), vincolata . . . . »	353.50
»	149158	Botti Gennaro fu Rosario, dom. a Vallo della Lucania (Salerno), vincolata . . . . »	70 —
»	138727	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	35 —
Consolidato 5 %	87034	De Pascale Giovannina fu Luigi, moglie di Bruno Domenico, dom. a Montefusco (Avellino), vincolata . . . . . »	350 —
»	221216	Macajone Giuseppe fu Alessandro, dom. a Milano, vincolata »	405 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	335506	Cammarata Diego fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre Mannone Giuseppa Maria, vedova di Cammarata Tommaso, dom. a Salemi (Trapani) . . . . »	215 —
3.50 % (1902)	7419	Beneficio parrocchiale di San Ponzo in San Ponzo Semola (Pavia) . . . . »	7 —
Consolidato 5 %	112176	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
3.50 % (1906)	536269	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
»	274940	Intestata come la precedente . . . . »	122.50
»	164860	Beneficio parrocchiale di San Ponzio in San Ponzo Semola (Pavia) . . . . »	56 —
Consolidato 5 %	396440	Randelli Rosaria fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Celauro Teresa fu Bernardo, vedova Randelli, domicil. a Palermo . . . . »	105 —
»	338739	Gola Maria fu Errico, minore sotto la patria potestà della madre Carmela Sirico, vedova Gola, dom. in Ottaiano (Napoli) »	105 —
»	338740	Gola Giuseppe fu Enrico, minore, ecc., come la precedente . »	145 —
Cons. 5 % (vecchio)	1050165 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bozzolini Guido di Alessandro, dom. a Velletri . . . . » Per l'usufrutto: Vannini Clorinda fu Giuseppe.	85 —
3.50 %	722682	Puddu Assunta di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sorgono (Cagliari) . . . . »	21 —
»	722683	Puddu Adalgisa di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sorgono (Cagliari) . . . . »	21 —
»	722680	Puddu Maria di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sorgono (Cagliari) . . . . »	21 —
Consolidato 5 % Polizza combattenti	10853	Bastianini Carlo fu Giuseppe, dom. a Milano . . . . . . »	20 —
Consolidato 5 %	89303	Ravandoni Lorenzo fu Antonio, dom. in Antronapiana (Novara) »	155 —
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie, rilasciato dalla R. Tesoreria provinciale di Udine il 6 novembre 1923.	13644	Di Santolo Domenica fu Marco e fu Di Santolo Lucia, vedova Di Santolo . . . . (capitale) »	4,200 —

Roma, 30 settembre 1925

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 253

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	95 39	Belgio	112 80
Londra	120 216	Olanda	10 02
Svizzera	477 70	Pesos oro (argentino)	23 40
Spagna	352 83	Pesos carta (argent.)	10 30
Berlino	5 91	New-York	24 815
Vienna (Shilling)	3 52	Russia	127 564
Praga	73 75	Belgrado	44 —
Dollaro canadese	24 83	Budapest	0 035
Romania	11 20	Oro	478 81

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	75 80
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	43 825
	5.00 % netto	94 775
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	68 70

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Costituito con decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Capitale L. 100,000,000 — Sede in Roma, Piazza Mignanelli, 3

Obbligazioni 6 per cento sorteggiate nell'estrazione del 1° dicembre 1925.

Si notifica che nel giorno 1° dicembre 1925 furono eseguite, con le prescritte formalità, le operazioni annunziate nell'avviso del 12 novembre 1925, inserite nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 264 del 13 stesso mese, in ordine alla prima estrazione relativa alla prima emissione di obbligazioni 6 per cento di L. 150,000,000 di questo Istituto, e cioè:

1° riscontro e collocamento in apposita urna di n. 9195 schede portanti i numeri dei titoli da 10 obbligazioni, compresi nei certificati nominativi vigenti al 12 novembre 1925, rappresentanti n. 91950 obbligazioni per un capitale nominale di L. 45,975,000;

2° estrazione a sorte di n. 58 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 580 obbligazioni per un capitale nominale di L. 290,000.

I titoli, descritti nel seguente elenco, cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1925 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato, alla pari, a cominciare dal 1° gennaio successivo, ai titolari dei certificati o ai loro legali rappresentanti che giustifichino la loro qualità e comprovino la loro capacità giuridica, da tutte le sedi, succursali e agenzie della Banca d'Italia, verso presentazione dei certificati e quietanza da rilasciarsi alla Banca stessa, esente da bollo.

Se i certificati sono soggetti a vincoli il rimborso non potrà essere effettuato che dietro autorizzazione dell'Istituto.

Elenco dei titoli da 10 obbligazioni sorteggiati.

01371	01947	01978	02366
02723	05011	05430	05613
05642	06021	08812	14394
15600	15658	16712	16789
16911	17048	17217	17350
17708	17921	18040	18081
18110	18113	18187	18532
18766	18829	21155	23115
23292	23318	23384	23860
23882	23987	24672	24722
24729	24765	25276	25339
25839	25981	26096	26806
26879	26956	26976	27001
27184	27205	27416	27513
27629	27763		

Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto dell'estrazione e risultanti dal relativo processo verbale.

Roma, 1° dicembre 1925.

Il vice presidente: CESARE FERRERO DI CAMBIANO.

Un amministratore, delegato dal Consiglio d'amministrazione per la firma dei titoli: GALLI.

Il sindaco nominato dal Ministro per le finanze: PETTINATI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per posti dei ruoli del personale civile tecnico (capi tecnici e geometri, disegnatori ed assistenti) del Commissariato dell'aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 3 del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 62;

Visto l'art. 3 del decreto Commissariale 31 luglio 1923, relativo alla prima costituzione dei ruoli del personale civile del Commissariato di aeronautica;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione III), nell'adunanza del 15 dicembre 1924, circa l'applicazione dell'art. 3 del decreto Commissariale 31 luglio 1923, sopra indicato;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso, di pari data, per posti dei ruoli del personale tecnico (capi-tecnici e geometri, disegnatori ed assistenti) del Commissariato di aeronautica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Vice commissario: A. BONZANI.

Notificazione di concorso.

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, ai seguenti posti dei ruoli appresso indicati del personale tecnico del Commissariato di aeronautica:

Gruppo B. - Ruolo dei capi tecnici e geometri.

Grado 8° - Capi tecnici principali e geometri principali, n. 1;
Grado 9° - Primi capi tecnici e primi geometri, n. 18;
Grado 11° - Capi tecnici aggiunti e geometri aggiunti, n. 3.

Gruppo B. - Ruolo dei disegnatori.

Grado 9° - Primi disegnatori, n. 15;
Grado 11° - Disegnatori aggiunti, n. 3.

Gruppo C. - Ruolo degli assistenti.

Grado 12° - Assistenti tecnici ed edili, n. 8;
Grado 13° - Assistenti tecnici ed edili aggiunti, n. 5.
Tale concorso ha luogo per le varie specialità del predetto personale tecnico: *Costruzioni aeronautiche* (edilizia, servizi elettrici e radiotelegrafici, servizio fotografico, armamento, chimica e fisica).

Art. 2.

Gli assegni per il personale di cui sopra sono così stabiliti, tanto per i due ruoli del Gruppo *B*, quanto per quello del Gruppo *C*, in base ai Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 31 marzo 1925, numero 363.

Grado 8°: stipendio da L. 13,700 a L. 16,000, e supplemento di servizio attivo di L. 3500;
Grado 9°: stipendio da L. 11,600 a L. 13,700, e supplemento di servizio attivo di L. 2800;
Grado 11°: stipendio da L. 7000 a L. 9500, e supplemento di servizio attivo di L. 1700;
Grado 12°: stipendio da L. 5600 a L. 7000, e supplemento di servizio attivo di L. 1400;
Grado 13°: stipendio da L. 4200 a L. 5600, e supplemento di servizio attivo di L. 1200.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso:

a) gli ufficiali e sottufficiali, in servizio attivo permanente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, che abbiano disimpegnati servizi tecnici aeronautici, o della specialità per la quale concorrono, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi;

b) gli impiegati civili tecnici dei Ministeri della guerra e della marina, nonchè quelli del Commissariato di aeronautica, in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso;

c) gli avventizi, i capi operai e gli operai, appartenenti al Commissariato di aeronautica, sia permanenti od a matricola, e sia temporanei, funzionanti da capi tecnici o geometri, da disegnatori o da assistenti, in servizio alla data sopraindicata, i quali siano provvisti di uno dei titoli di studio stabiliti dal successivo art. 4, oppure che, in mancanza del titolo di studio, per l'opera prestata, in modo lodevole, per sei mesi almeno nella Regia aeronautica, in mansioni proprie della categoria cui aspirano, abbiano dato prova di possedere l'attitudine necessaria per coprire i posti messi a concorso.

Art. 4.

I titoli di studio di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3, sono:

Pei ruoli del Gruppo *B*:

diploma di licenza da istituto professionale di 3° grado, o diploma di licenza da istituto medio di secondo grado, o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Pel ruolo del Gruppo *C*:

diploma di licenza di scuola professionale di 2° grado, o diploma di licenza da scuola media inferiore, o alcuno dei corrispondenti diplomi del citato R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Sono preferiti, per ciascuno dei tre ruoli, i diplomi delle scuole professionali, in relazione alle singole specialità tecniche nelle quali viene richiesta l'assunzione.

Per tutti i candidati che siano sprovvisti del titolo di studio richiesto, le attitudini a coprire l'impiego cui aspirano verranno desunte dai rapporti informativi di cui al quart'ultimo comma del successivo art. 8.

Art. 5.

I candidati che siano ufficiali o funzionari civili di ruolo possono, in qualsiasi gruppo, compreso quello cui appartengono, concorrere soltanto a posti dello stesso loro grado o del grado immediatamente superiore, indipendentemente dalla loro anzianità.

I candidati che siano sottufficiali od avventizi, o che appartengano al personale operaio non possono concorrere che ai posti dell'ultimo grado di ciascun ruolo, nel caso che siano sprovvisti del titolo di studio prescritto dal precedente art. 4.

Pei candidati appartenenti alle Amministrazioni della guerra e della marina, l'ammissione ai concorsi è subordinata, singolarmente, al preventivo assenso del Ministero da cui dipendono.

Art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi indicati nei precedenti articoli, è prescritta l'età minima compiuta di anni 19; si prescinde da qualsiasi limite massimo di età pei candidati che siano funzionari di ruolo, ed è stabilita l'età massima compiuta di anni 45 pel personale non di ruolo, salvo quelle eccezioni a favore di quest'ultimo personale, che siano ritenute giustificate per speciali capacità e per cospicuo rendimento di lavoro, tenuto conto anche degli anni di servizio riscattabili agli effetti della pensione.

Il compimento dell'età s'intende riferito al termine fissato dal successivo art. 7 per la presentazione delle domande.

Art. 7.

I candidati devono far pervenire al Commissariato d'aeronautica, Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale (1), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda, in carta da bollo da L. 3, con l'indicazione del loro domicilio, e corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzato;
b) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;
c) certificato di stato civile, debitamente legalizzato;
d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente ha domicilio e l'abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;
e) certificato generale del casellario giudiziario, debitamente vidimato;
f) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per coloro che lo abbiano prestato, oppure certificato di esito di leva, per chi vi abbia soltanto concorso, o, infine, certificato di inscrizione nelle liste di leva, per coloro che ancora non vi abbiano concorso;
g) titoli di studio posseduti, in originale;
h) ricevuta comprovante il versamento effettuato, presso un ufficio del registro, della tassa di concorso di L. 25, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

La data del rilascio dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) non deve essere più di 60 giorni anteriore alla data di pubblicazione di cui sopra.

Tutti i documenti prescritti, eccettuati quelli di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*), devono essere in carta da bollo.

I candidati possono, infine, presentare tutti quei documenti che stimino opportuno di esibire, per l'accertamento dei loro titoli di merito e dei titoli di preferenza previsti ai successivi articoli 8 e 9.

Coloro che siano ufficiali, funzionari civili di ruolo dello Stato o sottufficiali, oltre agli eventuali documenti di cui al comma precedente, sono tenuti a presentare soltanto i documenti prescritti alle lettere *g*) ed *h*) del presente articolo.

Ciascun candidato deve, nella propria domanda, indicare il ruolo, il grado e la specialità in cui aspira ad essere assunto, e può dichiarare se, in via subordinata, sia disposto ad accettare il conferimento di gradi inferiori; vi deve, inoltre, indicare la durata (inizio e termine eventuale) del servizio prestato nell'Aeronautica di Stato, in osservatori e gabinetti scientifici, o presso l'industria privata, nonchè gl'incarichi disimpegnati.

La mancanza, anche di un solo documento, od il ritardo, sia pure di un giorno, nella presentazione dalla domanda, o di alcuno dei documenti richiesti, quale che ne sia la causa, importano la esclusione, senza appello, dal concorso.

I documenti di cui al quarto comma del presente articolo, eventualmente esibiti in ritardo, si considerano come inesistenti, agli effetti del concorso.

I candidati che prendono parte contemporaneamente a due concorsi indetti dal Commissariato di aeronautica possono presentare i documenti prescritti a corredo di una sola domanda, facendo di ciò mensione nell'altra, salvo la ricevuta di cui alla lettera *h*), che deve essere presentata a corredo di ogni singola domanda.

I documenti prescritti devono essere effettivamente presentati, non ammettendosi riferimenti alla documentazione di domande avanzate ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

La valutazione dei titoli di ciascun concorrente sarà effettuata da un'apposita Commissione, da nominarsi dal Commissariato.

La Commissione assegnerà a ciascun candidato tre distinti coefficienti, graduati da 1 a 10 punti, come appresso:

a) pei titoli di studio posseduti;
b) per la durata complessiva dei servizi tecnici resi allo Stato, in mansioni analoghe a quelle della categoria cui aspirano, con particolare valutazione dei servizi prestati nella Aeronautica di Stato, o presso stabilimenti o imprese private, o come libero professionista;

---

(1) Ora Direzione generale dei personali civili e degli affari generali.

e tenendo conto del grado rivestito, nei riguardi dei concorrenti di ruolo;

c) per le attitudini, l'operosità, la diligenza e la produttività con particolare considerazione a favore di coloro che abbiano dato prova di distinta capacità e di cospicuo rendimento di lavoro o che abbiano reso speciali utili servizi.

Pei candidati che siano funzionari di ruolo l'ascrizione al gruppo cui concorrono equivale al possesso del titolo di studio prescritto per appartenervi.

Agli effetti del presente articolo, verranno richiesti in comunicazione ai Ministeri della guerra e della marina i fascicoli personali dei candidati da essi dipendenti, corredato ciascuno da una copia dello stato matricolare e, pei candidati non di ruolo in servizio presso il Commissariato, sarà richiesto all'ufficio da cui dipendono un rapporto informativo circa il servizio prestato, le mansioni disimpegnate e le attitudini dimostrate.

I candidati possono essere sottoposti ad un breve esame grafico e scritto, inerente allo speciale servizio aeronautico cui dovrebbero essere addetti.

Non saranno dichiarati idonei al grado cui aspirano i candidati che avranno riportato meno di 6 punti pel coefficiente c). I candidati che non risultino idonei ad un grado, potranno essere dichiarati idonei ad un grado inferiore.

Pei candidati riconosciuti idonei, la somma dei tre coefficienti designerà il grado di merito individuale.

Art. 9.

Per ciascuna delle tre categorie dei capi tecnici e geometri, dei disegnatori e degli assistenti, fra i candidati dichiarati idonei ad ogni singolo grado, verrà formata una graduatoria, secondo l'ordine relativo di merito.

A parità di merito, saranno preferiti:

1° gli insigniti di medaglia al valor militare;

2° i mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2; ovvero alla 9ª o 10ª categoria della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di cui ai precedenti numeri 2 e 3, pei quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria di invalidità, da eseguirsi ai termini del citato R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra più concorrenti di ugual merito, che appartengano a ciascuna delle sei categorie sopra indicate, sono preferiti coloro che si trovino anche nelle condizioni delle categorie successive, secondo l'ordine progressivo delle medesime.

A parità anche di tali condizioni, avranno preferenza i candidati in servizio nell'Aeronautica, e, fra essi, i funzionari di ruolo in confronto al personale non di ruolo, e, fra i funzionari di ruolo, quelli di maggior grado e, subordinatamente, di maggiore anzianità: come, fra i candidati non di ruolo, quelli che contano maggior servizio reso allo Stato, e poi i più anziani in età.

Anche fra i candidati di ruolo di egual merito, dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, avranno preferenza quelli di maggior grado e, subordinatamente, quelli di maggiore anzianità.

Art. 10.

Le nomine verranno conferite, nei vari gradi di ciascun ruolo, ai candidati aspiranti ai gradi medesimi, secondo l'ordine progressivo delle corrispondenti graduatorie di cui al primo comma del precedente art. 9, e nei limiti dei posti messi a concorso, purchè i candidati stessi si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 5.

Potranno, tuttavia, effettuarsi nei gradi inferiori nomine in più di tali posti, per quante nomine siano state conferite in meno nei gradi superiori del gruppo stesso, in confronto al presente bando

Ulteriori nomine, sempre in base alle graduatorie, potranno effettuarsi per coprire posti lasciati eventualmente vacanti in ciascun grado da funzionari civili del Commissariato di aeronautica, i quali ottengano posti in altro ruolo o nel grado superiore del proprio ruolo, per effetto del presente bando.

Di quest'ultima facoltà il Commissariato potrà avvalersi soltanto fino al raggiungimento di un numero complessivo di nomine effettuato in deroga alle ordinarie norme di assunzione, non superiore, per ciascun grado, al numero dei posti compresi negli organici stabiliti alle tabelle n. 47 dell'allegato 2 al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenuto conto delle altre nomine in deroga effettuate anteriormente alla data del presente bando che non siano state annullate.

Ove occorra, potranno le nomine essere effettuate con riserva di anzianità.

Art. 11.

I concorrenti, compresi nelle graduatorie, i quali non siano funzionari di ruolo dello Stato saranno, prima della nomina, sottoposti a visita medica, allo scopo di accertare la loro idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi tale visita medica sarà specialmente diretta a stabilire se la minorazione di guerra sia compatibile col pieno ed efficiente disimpegno dei servizi tecnici.

Art. 12.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà più opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero di suo gradimento.

Art. 13.

Si ritiene opportuno di richiamare l'attenzione dei candidati che siano provvisti di pensione vitalizia, non privilegiata, sull'articolo 10 della legge 19 luglio 1862, n. 722, modificato dall'art. 32 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per effetto del quale articolo, ove lo stipendio annesso al grado conferito, aumentato del supplemento di servizio attivo, raggiunga o superi L. 8000 annue, il pagamento della pensione resterà sospeso fino alla cessazione dal servizio attivo; ove sia inferiore a L. 8000, la pensione verrà ridotta in modo che, insieme allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo, non superi le suindicate L. 8000 (1).

Art. 14.

I vincitori dei concorsi, all'atto della nomina, dovranno raggiungere qualsiasi destinazione venga loro assegnata. Coloro che non ottemperino a tale obbligo e raggiungano la destinazione con ritardo, senza giustificato motivo, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 15.

Per tutto il personale tecnico civile del Commissariato di aeronautica, esiste l'obbligo del volo; il predetto personale non può rifiutarsi di eseguire voli, quando sia a ciò comandato per servizio.

Art. 16.

I concorrenti che desiderassero avere schiarimenti circa il presente bando di concorso, potranno chiederli al Commissariato di aeronautica, Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale (2); per gli schiarimenti di carattere tecnico, potranno rivolgersi allo stesso Commissariato, Direzione superiore del Genio e delle costruzioni aeronautiche (3).

Roma, addì 12 maggio 1925.

Il Vice commissario: A. Bonzani.

---

(1) Limite elevato a L. 10,000 dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256.

(2) Ora Direzione generale dei personali civili e degli affari generali.

(3) Ora Direzione generale del Genio aeronautico.

Tommasi Camillo, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.